

**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MODENA E LA COOPERATIVA SOCIALE O
CONSORZIO TRA COOPERATIVE SOCIALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE IMPIANTI A VERDE PER L’ ANNO 2014 AI SENSI DELL’ART. 5
E 8 DELLA LEGGE 381/91 E DEGLI ARTT. 11 E 12 DELLA L.R. 7/94.**

L’anno 2014, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della
Provincia di Modena in _____, tra: l’Ing.
Manni Alessandro, nato a Modena 1/11/1958, domiciliato per la carica presso l’Ente rappresentato,
il quale interviene ai sensi dell’art. 53, comma 3° dello Statuto della Provincia di Modena, nella
qualità di Direttore d’Area quindi in rappresentanza della Provincia di Modena, con sede in
Modena, v.le Martiri della Libertà 34, c.f. 01375710383 in esecuzione della determina n. _____
del _____

e

**La Cooperativa Sociale o Consorzio tra Cooperative Sociali a.r.l. (di seguito denominato
Consorzio) avente sede in Modena, via Emilia Ovest n. 101, Codice Fiscale e Partita IVA
02312660364 il quale, iscritto all’ Albo regionale delle cooperative sociali, sezione C, con
provvedimento n.1563 dell’ 11/03/1996, nella persona del suo legale rappresentante, Signor
Vittorio Saltini nato a Carpi (Mo), il 01/07/1947, residente a Modena Viale Emilio Po n. 280.**

premesse

come risulta da autocertificazione presentata dal Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena :

1. che lo stesso ha la base sociale costituita in misura non inferiore al 70% da Cooperative Sociali;
2. che, ai sensi dell’art. 11, comma 3 della L.R. 7/94, le attività convenzionate saranno svolte
esclusivamente da cooperative sociali di cui alla lettera b) dell’art.1 L. 381/91;
3. che le Cooperative Sociali consorziate individuate dal Consorzio come assegnatarie ed esecutrici
del servizio hanno, tra le varie finalità statutarie, quella dello svolgimento delle attività in oggetto
e sono a tal fine dotate di idonea organizzazione tecnologica e aziendale e che tali attività sono
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e particolarmente di quelle citate
all’art.4 della Legge 381/91;
4. che il Consorzio si è impegnato a far sì che alla stipula della convenzione le Cooperative socie
individuate come assegnatarie ed esecutrici dei lavori, presentino dichiarazione attestante che i
soggetti svantaggiati da inserire nelle attività affidate dalla Provincia, individuati in accordo con i
servizi competenti, sono soci o lavoratori delle cooperative, che essi costituiscono almeno il 30%
dei lavoratori della stesse, tutto ciò ai sensi e con stretta osservanza di quanto previsto dall’
comma 8 della L.R. n. 7 del 1994;
5. che in data 10/12/99 presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro è stato depositato l’Accordo
Sindacale per la definizione delle procedure di inserimento lavorativo e del trattamento
economico e normativo dei lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo B della Provincia di
Modena, che prevede la sottoscrizione da parte dell’Ente inviante di ogni progetto di inserimento
lavorativo di persone svantaggiate e che la condizione di persona svantaggiata dei soggetti di cui
sopra risulta dalla documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione e tenuta agli atti
della cooperativa stessa, che pertanto la Provincia può in deroga alla disciplina in materia di
contratti della Pubblica Amministrazione, concedere direttamente ai sensi dell’art. 5 della legge
381/1991 al Consorzio il seguente servizio:

*Servizio di manutenzione impianti a verde nei fabbricati di proprietà provinciale per l’anno
2014;*

6. che le Cooperative Sociali, individuate come assegnatarie ed esecutrici del Servizio, hanno presentato, ai sensi dell'art. 10 L.R. n. 7/94, il proprio progetto di inserimento nel lavoro dei soggetti svantaggiati di cui sopra, riportante il numero dei soggetti svantaggiati, la tipologia dello svantaggio in relazione alla capacità lavorativa residua, il ruolo e profilo professionale di riferimento e la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno;

Rilevato che tutta la documentazione sopra richiamata e' stata presentata ed assunta agli atti con prot. n. 45298 del 24/04/2014 ai fini della stipula del presente atto;

si conviene e si stipula quanto segue

ART .1

La Provincia di Modena affida al Consorzio di Solidarietà sociale di Modena Soc. Coop. il Servizio di manutenzione impianti a verde nei fabbricati di proprietà provinciale per l'anno 2014, indicato nel Capitolato Speciale d'appalto assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 49088/6.6.2. del 07/05/2014, e finalizzato alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 381/91 e meglio individuata all'art. 4 della presente convenzione.

ART.2

Il Consorzio si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 1 nel rigoroso rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel Capitolato Speciale d'appalto citato al precedente art.1, che si accetta in toto dichiarando altresì di accettare il progetto esecutivo, e tramite organizzazione e strutturazione aziendale idonee al raggiungimento sia dell'esatta esecuzione del servizio, che delle finalità di inserimento lavorativo previste.

ART.3

Il Consorzio dichiara che le Cooperative Sociali assegnatarie ed esecutrici del servizio hanno disposto agli atti della Regione la documentazione attestante la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente Convenzione. Dichiara altresì che a tali lavoratori sarà applicato il contratto di lavoro delle cooperative sociali.

ART. 4

Per adempimento delle obbligazioni di fornitura di servizi di cui alla presente convenzione, il Consorzio si impegna a far sì che le cooperative sociali assegnatarie ed esecutrici del servizio in ogni caso utilizzino lavoratori svantaggiati, con le seguenti caratteristiche :

Il Consorzio si impegna a far sì che le stesse Cooperative Sociali si impegnano altresì a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della Legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.

ART. 5

La Provincia si riserva la facoltà di eseguire, tramite i servizi territoriali competenti, verifiche periodiche sui risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo, attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa. Tali verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili del Consorzio e della Cooperativa Sociale e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate agli stessi.

Il Consorzio è tenuto a redigere e a trasmettere alla Provincia una relazione annuale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

L'Ente Pubblico si riserva altresì la facoltà di effettuare verifiche sullo svolgimento dell'attività con particolare riferimento alla qualità dei servizi, alla migliore utilizzazione delle risorse e alla tutela degli utenti.

ART. 6

Il Consorzio si impegna a far sì che si adempiano agli obblighi assicurativi a tutela del personale dandone comprovante documentazione alla Provincia. Fornisca altresì apposita polizza RCT a tutela di utenti e più in generale di terzi rispetto alla attività esercitata. Polizza assicurativa che ha massimali adeguati a tutelare i rischi dell'attività esercitata e che in copia è consegnata alla Provincia ed assunta agli atti con prot. n. _____ del _____.

ART. 7

La Provincia individua nel tecnico del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche l'incaricato a gestire, per conto della stessa, il raccordo servizio pubblico specifico-Cooperativa Sociale.

ART. 8

Per la fornitura dei servizi di cui alla presente Convenzione, la Provincia corrisponde al Consorzio un importo di :

Importo lavori netti anno 2014	€	33.470,09
Oneri per la sicurezza	€	1.200,00
I.V.A. 22%	€	7.627,80
Totale	€	42.297,51

Il pagamento avverrà contro presentazione di fattura, entro di norma il 30° giorno dalla presentazione della citata fattura in conformità a quanto disposto dall'art. 14 della Legge Regionale 7/94.

Trascorsi inutilmente 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura o di altra rendicontazione prevista, sono riconosciuti alla Cooperativa sociale interessi per il ritardato pagamento nella misura e con le modalità previste all'art. 56 della Legge Regionale 29 marzo 1980 n. 22.

ART. 9

Ogni eventuale variazione alla presente Convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula e in corso di validità della stessa, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

ART. 10

Eventuali inadempienze alla presente Convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per relativa regolarizzazione.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente Convenzione:

- per gravi inosservanze della vigente normativa;
- a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima;

La procedura di risoluzione dovrà comunque essere preceduta da confronto e verifica sulla materia in oggetto del contenzioso, tale da garantire un'analisi obiettiva degli eventi, con il preciso scopo di favorire eventuali azioni di arbitrato nelle formule previste dalla vigente normativa.

ART. 11

La presente Convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione di entrambe le parti ed ha validità fino al 31.12.2014. Essa è soggetta unicamente a rinnovo espresso.

Alla scadenza di ogni periodo di conferimento del servizio, le parti sottopongono a verifica i risultati conseguiti.

ART. 12

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26/4/85, N. 131. Le eventuali spese di bollo e registrazione sono a carico dell'Ente Pubblico.
